



Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 della OCDPC 393/2016

SogAtVVF n.3/2016

Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali.

I Gruppi Tecnici di sostegno operano all'interno dei Centri di Coordinamento Regionali con le finalità e la composizione indicate dalla DiComaC nella propria circolare 15/09/2016 n. UC/TERAG16/47429.

I centri di coordinamento regionale sono integrati con un rappresentante del CNVVF e un rappresentante del MIBAC, responsabili dell'attività dei rispettivi componenti nei GTS.

1) Definizioni interventi

- **Tipo B** interventi tesi alla salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, monumentale o di interesse storico privato o pubblico, sia che questo risulti sottoposto a vincolo o meno;
- **Tipo P1** interventi provvisori minori (puntellamenti di piccole porzioni di muratura con altezza inferiore a circa 2 m, piccoli presidi per cadute di intonaci, rimozione di piccole parti pericolanti insistenti su viabilità principale ovvero su viabilità necessaria per raggiungere isolati oggetto di intervento; ecc);
- **Tipo P2** interventi provvisori di *media importanza* pre-dimensionabili direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) utilizzando il vademecum "Schede STOP";
- **Tipo P3/1** interventi provvisori di *rilevante importanza*, da realizzare a cura di ditte specializzate e che necessitano di uno specifico progetto;
- **Tipo P3/2** interventi provvisori *urgenti e rilevanti*, demandati alla esecuzione da parte di organismi presenti all'interno del C.C.R.; l'intervento verrà eseguito secondo le specifiche procedure interne dell'organismo che la esegue (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Genio Militare, etc).
- **Tipo S** smantellamento o smontaggio controllato di edifici o loro parti;
- **Tipo D1** demolizione di porzioni di costruzioni;
- **Tipo D2** demolizione totale di costruzioni; può necessitare o meno anche di ditta specializzata.



Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 della OCDPC 393/2016

2) Patrimonio edilizio non sottoposto a vincolo o tutela, ovvero non di interesse storico artistico culturale.

Il C.C.R., sulla base delle risultanze dell'operato del G.T.S. (riportate nella scheda-verbale; Allegato C), proporrà al Sindaco la più opportuna strategia di intervento. Qualora non sia possibile l'intervento del CNVVF o di altri Organismi presenti nel CCR, o laddove il Sindaco lo ritenga opportuno per altre ragioni, si potrà comunque prevedere l'intervento di ditta privata.

Nel caso di interventi classificati P1 e P2, questi potranno essere segnalati direttamente al responsabile dei VV.F. già presente nel C.C.R. per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

Nel caso di interventi classificati P3, laddove il Sindaco decida di provvedere con l'ausilio di ditte private per l'esecuzione delle opere (tipo P3/1), le stesse dovranno essere realizzate secondo le regole dell'arte, progettate da un professionista abilitato ed eseguite nel rispetto della vigente legislazione in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro.

Nel caso in cui l'attività possa essere gestita con risorse coordinate all'interno del C.C.R., essa sarà classificata P3/2 e l'intervento verrà eseguito secondo le specifiche procedure interne dell'organismo che la esegue (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Genio Militare, etc).

Dell'avvenuto intervento, una volta ultimato, il responsabile dovrà darne comunicazione formale al C.C.R., che procederà ad informare il Sindaco.

La comunicazione del CCR ha valore di trasferimento dell'opera di messa in sicurezza temporanea post-sisma al Sindaco e al proprietario della costruzione che avranno l'onere del controllo e della manutenzione, ognuno per quanto di propria competenza.

Qualora si ravvisi la necessità di interventi di tipo S, D1, o D2, o comunque nei casi in cui non risulti possibile realizzare un'opera provvisoria, il G.T.S. dovrà essere allargato ai rappresentanti di altre Amministrazioni presenti nel C.C.R. che risultino interessate dall'attività, tra cui ad esempio un componente della Regione delegato anche alle autorizzazioni paesaggistiche, uno della Provincia, uno del Genio Militare, uno per ogni azienda di fornitura dei servizi i cui impianti siano eventualmente interessati dalla demolizione.

Il G.T.S. così allargato dovrà redigere una scheda-verbale (Allegato C2), corredato di fotografie e controfirmato da tutti i componenti, specificando se vi sia la possibilità di realizzare gli interventi con risorse individuabili all'interno del C.C.R. stesso.

Il verbale, corredato di tutta la documentazione tecnica di supporto, verrà trasmesso al responsabile del C.C.R. il quale a sua volta provvederà, con proprio atto protocollato, ad inoltrare il tutto al Sindaco del Comune in cui ricade l'immobile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, utilizzando il modello di cui all'allegato D.

Nei casi in cui venga confermata la necessità di provvedere alla demolizione dell'immobile, il Sindaco, prima di emettere l'ordinanza di demolizione, dovrà provvedere a fare definire lo stato di consistenza della costruzione esaminata e ad ottenere il consenso alla demolizione da parte del proprietario. Il parere del proprietario non risulta vincolante nei casi di salvaguardia della pubblica incolumità o di comprovata pubblica utilità.



Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 della OCDPC 393/2016

Lo stato di consistenza potrà essere redatto da parte di professionisti abilitati, mediante perizie giurate finalizzate alle stime dei danni da acquisire in atti, segnalati dagli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e dai Collegi dei Periti e dei Geometri.

Solo dopo l'acquisizione di tutta la documentazione, il Sindaco emetterà la propria ordinanza di demolizione e si potrà quindi procedere all'abbattimento parziale (caso D1) o totale (caso D2) o allo smantellamento/smontaggio controllato (caso S) dell'edificio.

Nel caso S, o D1, laddove l'attività venga gestita con risorse coordinate all'interno del C.C.R. e, conseguentemente, la realizzazione degli interventi venga affidata ad uno degli enti in esso presenti, l'intervento verrà eseguito secondo le specifiche procedure interne dell'organismo che la esegue (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Genio Militare, etc).

A conclusione delle operazioni, il responsabile dovrà redigere un verbale che attesti la fine delle attività, corredato da foto dello stato "post operam", che dovrà essere trasmesso al Sindaco e al responsabile del C.C.R.

Per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento di materiale proveniente dalle demolizioni si farà riferimento all'art. 3 dell' OCDPC 0391 dell' 1 settembre 2016 e s.m.i.

La rimozione delle macerie comprende, salvo casi particolari, anche la contestuale rimozione delle porzioni pericolanti dell'edificio.

Nel caso di aree sotto sequestro, comunque, sarà sempre indispensabile un preventivo nulla osta della Autorità Giudiziaria competente.

Nel caso in cui il manufatto per il quale si ritiene necessaria la demolizione presenti elementi decorativi o caratteristici tali da richiedere che l'eventuale vincolo paesaggistico presente venga mantenuto, potrà essere richiesta agli esecutori dell'opera l'applicazione dell'intervento di tipo S, per quanto fattibile, con la relativa conservazione degli elementi decorativi/caratteristici.

3) Patrimonio sottoposto a vincolo o tutela ovvero di interesse storico artistico culturale

Questa sezione della procedura dovrà essere sempre attivata in sostituzione di quella prevista al punto 2 quando vengano interessate strutture di pregio artistico, storico, culturale.

Qualsiasi attività di messa in sicurezza temporanea post sisma di beni sottoposti a vincolo o tutela, ovvero di interesse storico artistico culturale, dovrà essere preventivamente concordata con l'Unità di Crisi del MIBACT presente nel C.C.R., la quale segnalerà, con la massima urgenza, gli interventi che intende curare direttamente, rimandando i rimanenti alla procedura di cui al punto 2.

L'Unità di Crisi del MIBACT presso il C.C.R., direttamente o a seguito di segnalazioni, si attiva per valutare la fattibilità e le relative modalità di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza temporanea post sisma. Questi ultimi dovranno essere progettati direttamente dall'unità di Crisi sopra detta, potendo avvalersi anche del contributo dei Centri di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile.



Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 della OCDPC 393/2016

Per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento di materiale proveniente dalle demolizioni si farà riferimento all'art. 3 dell' OCDPC 0391 dell' 1 settembre 2016 e s.m.i. Le macerie dovranno essere trattate in accordo con l'unità di Crisi del MIBACT.

Nel caso di aree sotto sequestro, comunque, sarà sempre indispensabile un preventivo nulla osta della Autorità Giudiziaria competente.

A conclusione degli interventi il responsabile dovrà dare comunicazione della fine delle attività al Sindaco e al rappresentante del MIBACT, per il tramite del C.C.R. che segue i lavori.

Tale comunicazione ha valore di trasferimento dell'opera di messa in sicurezza temporanea post-sisma al Sindaco e al proprietario che ne avranno l'onere del controllo e della manutenzione, ognuno per quanto di sua competenza.

Qualora si sia proceduto ad attività di demolizioni o di smantellamenti, parziali o totali, dovrà essere redatto e trasmesso anche un verbale corredato da foto dello stato "post operam".

Rieti li, 18 settembre 2016

IL SOGGETTO ATTUATORE
(DE ANGELIS)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Angelis', written over a horizontal line.